

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 486 del 21 febbraio 2018

Ordinanza n. 66/2013 - Assegnazione contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi.

Corresponsione di contributi al Comune di Modena – riferito alla pratica “Istituto delle figlie della provvidenza per le sordomute” – Comune di Modena di contributi per complessivi €509.714,67.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”.
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286.
- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con le quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile a emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 03/08/2012, recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”.
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 febbraio 2013 “Aggiornamenti della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”;
- l'articolo 10 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con la Legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del paese*”.

- il decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni in legge n. 125 del 6 agosto 2015 e pubblicata sulla G.U. n. 188 del 14.08.2015, con la quale all'art. 13 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2016.
- l'articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
- l'articolo 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 pubblicata sulla G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020.

Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 del sopra citato D.L 74/2012 e relativa legge di conversione n. 122/2012, lettere a), b) e c) che stabiliscono il riconoscimento di contributi (al netto di eventuali risarcimenti assicurativi) per:

- la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa per servizi pubblici e privati;
- attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici, alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale e di servizi inclusi i servizi sociali, socio-sanitari;
- concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose.

Vista l'Ordinanza n. 66 del 7 giugno 2013, recante: "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012", integrata e modificata con le ordinanze n. n. 131 del 18 ottobre 2013, n. 15 del 26 febbraio 2014, n. 71 del 17 ottobre 2014, n. 51 del 26 novembre 2015, n.13 e n.14 del 21 marzo 2016, n. 60 del 14 dicembre 2016, l'ordinanza 7 del 14 marzo 2017 e l'ordinanza n.23 del 17 ottobre 2017;

Atteso che la citata ordinanza n. 66/2013 e successive con modifiche e integrazioni:

- conferma i criteri, le modalità di intervento ed il contributo anche per le attività e servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, all'art. 3 comma 1 lettera a) limitatamente ai servizi privati, lettera b) escluse le attività produttive industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche e professionali, e lettera c), prevedendo una graduazione dei contributi in base ai costi parametrici per i diversi "livelli operativi" degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione secondo quanto disciplinato dal Commissario delegato con le ordinanze relative sia agli edifici ad uso residenziale sia alle attività produttive;
- individua i beneficiari fra i soggetti che non abbiano fini di lucro non iscritti al registro imprese, o soggetti pubblici, che svolgano le attività e i servizi sopra citati nei comuni delle

province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 individuati all'articolo 1 comma 1 del DL 74/2012 come integrati dall'art. 67 *septies* del DL n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 e successive integrazioni;

- ammette ai contributi gli edifici che ospitano le attività ed i servizi di cui trattasi, che siano oggetto di ordinanza comunale di parziale, temporanea o totale inagibilità;
- definisce i criteri di determinazione del contributo concedibile e le modalità di presentazione delle domande, stabilendo in capo ai Comuni le competenze riguardo alla conseguente istruttoria, alla puntuale determinazione e assegnazione del contributo ed alla sua erogazione;
- prevede un onere di attuazione di Euro 20.000.000,00, il cui finanziamento è stato assicurato a valere sulle risorse di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012.

Preso atto, in particolare, di quanto disposto dall'art. 14 della stessa Ordinanza, che prevede che i Comuni interessati presentino formale richiesta alla Struttura tecnica del Commissario delegato per il trasferimento delle risorse, in base alle istanze ricevute e ammesse a contributo a seguito di istruttoria.

Vista l'ordinanza n.60 del 14 dicembre 2016 e la successiva ordinanza n.2/2017 che modifica l'articolo 5 dell'ordinanza 14/2016.

Vista l'ordinanza n.23 del 17 ottobre 2017 che approva la rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le chiese immediate e temporanee, per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III), per i traslochi e depositi mobili privati e per le ONLUS che dispone all'art.9 la riduzione per €. 1.500.000,00 dello stanziamento già previsto con l'Ordinanza 66/2013 per €. 20.000.000,00 portando pertanto lo stanziamento ad € 18.500.000,00.

Dato atto che con nota prot. n. CR.2013.0031529 del 12/12/2013 sono state fornite ai Comuni informazioni operative relative alla richiesta per il trasferimento delle risorse previste dall'Ordinanza commissariale n. 66/2013, che dovrà essere inoltrata allegando alla delle relative ordinanze comunali di assegnazione dei contributi.

Rilevato che il **Comune di Modena** ha inviato alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato e assunta con prot. CR.2017/41823 del 01/12/2017, l'Ordinanza Sindacale di assegnazione contributi n.5 del 27/11/2017 con la quale viene disposta l'assegnazione al soggetto "Istituto delle figlie della provvidenza per le sordomute" rappresentato legalmente dal Sig. Verucchi Giuseppe e nel quale immobile si svolgevano attività senza fini di lucro, di contributi pari ad **€ 509.714,67** pari al 100% della spesa ammissibile affermando, fra l'altro, che il contributo di **€ 509.714,67** è da considerarsi al netto di qualsiasi risarcimento assicurativo per danni da sisma;

Rilevato inoltre che il **Comune di Modena** con la documentazione di cui al punto precedente ha avanzato richiesta alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato di contributi pari a **€ 509.714,67** ai sensi dell'Ordinanza n. 66/2013 e s.m.i.;

Verificata la regolarità di tali richieste e preso atto della documentazione pervenuta nonché del parere tecnico di concessione contributi, "Favorevole", assunto con prot. CR.2017/41823 del 01/12/2017 e rilasciato dall'istruttore tecnico in merito all'assegnazione di contributi a beneficio dell'immobile ubicato nel **Comune di Modena** in Corso Cavour 54, accatastato al FG.109, mappale 154 – pratica MUDE n.0803602300001001322017, all'"Istituto delle figlie della provvidenza per le sordomute" rappresentato legalmente dal Sig. Verucchi Giuseppe pertanto di

disporre, secondo le previsioni dell'ordinanza n. 66 del 7 giugno 2013, la corresponsione a favore del **Comune di Modena** dei contributi richiesti pari al totale di **€ 509.714,67**.

Ritenuto che in base a quanto sopra esposto e alla documentazione sopra citata, l'importo dell'assegnazione dei finanziamenti al **Comune di Modena** risulta pari ad **€ 509.714,67**.

Ritenuto altresì pertanto di disporre, secondo le previsioni dell'ordinanza n. 66 del 7 giugno 2013 e s.m.i. la corresponsione a favore del **Comune di Modena** dei contributi richiesti, pari ad **€ 509.714,67**.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di **€ 509.714,67** è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, come disposto da ultimo con ordinanza n. 23/2017 che stanzia € 18.500.000,00, che presenta la necessaria disponibilità;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012, è stata aperta l'apposita contabilità speciale n. 5699.

Ritenuto infine di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

D E C R E T A

per le ragioni espresse e la documentazione citata in parte narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto delle richieste e della relativa documentazione presentata dal **Comune di Modena** per l'erogazione di contributi secondo le disposizioni e le previsioni dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 66 del 7 giugno 2013 integrata e modificata con le ordinanze n. 131 del 18 ottobre 2013, n. 15 del 26 febbraio 2014 e n. 71 del 17 ottobre 2014, n.13 e n.14 del 2 marzo 2016, n.60 del 14 dicembre 2016, l'ordinanza n.7 del 14 marzo 2017 e n.23 del 17 ottobre 2017 come in premessa specificato;
2. di assegnare l'importo richiesto per l'ammontare complessivo di **€ 509.714,67** alla medesima Amministrazione Comunale in riferimento alle pratiche MUDE: n. 0803602300001001322017 per l'immobile ubicato a Modena in Corso Cavour 54 di proprietà dell'Istituto delle figlie della provvidenza per le sordomute danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in cui erano svolte attività senza fini di lucro;
3. di liquidare l'importo complessivo di **€ 509.714,67** al **Comune di Modena** in relazione all'intervento indicato al punto 2;
4. di dare atto che l'importo di **€ 509.714,67** è ricompreso nello stanziamento di **€ 18.500.000,00** autorizzato con propria ordinanza n. 66 del 7 giugno 2013 e rimodulato con la successiva l'Ordinanza n.23 del 17 ottobre 2017, il cui finanziamento è assicurato a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01.08.2012;
5. di incaricare l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del **Comune di Modena** per l'importo di

€ 509.714,67 sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a “Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74/12”, ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)